



CITTA' DI MASSAFRA

RIPARTIZIONE LAVORI PUBBLICI

(tel.: 099/8858324- Fax. 099/8858325 e-mail: lavoripubblici@comunedimassafra.it.)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1 - Norme regolanti le autorizzazioni. Disciplina di riferimento

Costituiscono oggetto di questo regolamento le autorizzazioni per la manomissione di suolo pubblico richieste da soggetti pubblici e privati, o da Enti e Società affidatari e/o gestori di servizi pubblici.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle prescrizioni ed alle norme vigenti in materia, ed in particolare alla Direttiva P.C.M. 3 marzo 1999, al Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. n.285 del 30 aprile 1992, al relativo Regolamento di Esecuzione, approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992, alle norme sulla sicurezza dei cantieri di cui al D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, alle norme per il segnalamento dei cantieri temporanei stradali di cui al D.M. 10/02/2002, e loro s.m.i., alla Legge 689 del 24 Novembre 1981. Dovranno essere inoltre osservate le norme vigenti in materia di elettrodotti, gasdotti, acquedotti, linee telefoniche, telecomunicazioni, fognature, nonché tutte le norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e di sicurezza sui cantieri ed i vigenti regolamenti comunali.

CAPO II

PROCEDIMENTO DI RILASCIO

Art 2- Istanza per l'autorizzazione

Le attività di qualsiasi natura che comportino la manomissione del suolo pubblico sono soggette a preventiva autorizzazione da parte del Comune secondo le modalità riportate nel presente regolamento. La richiesta di autorizzazione, da presentare attraverso apposito modulo disponibile sul sito web istituzionale, è diretta al Dirigente della Quarta Ripartizione/Ufficio Patrimonio e dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- generalità del richiedente (denominazione aziendale, P.Iva, C.F., PEC, cognome, nome; data e luogo di nascita, residenza e domicilio, indirizzo PEC, email, FAX);
- descrizione particolareggiata dell'opera che si intende eseguire;
- denominazione della/e strada/e interessate ai lavori specificando il numero civico, la località e la eventuale progressiva chilometrica;
- motivazioni della richiesta (se di interesse pubblico o privato);

- nominativo e recapito dell'impresa esecutrice dei lavori ;
- nominativo e recapito del Direttore dei lavori.

Il richiedente in sede di istanza dichiara di accettare tutte le condizioni contenute nel presente regolamento, nonché tutte le altre condizioni che l'Amministrazione comunale intendesse prescrivere per maggiore tutela dell'interesse pubblico, del transito o della proprietà stradale.

Decorsi 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, in assenza di comunicazioni ostative o sospensive da parte del Comune di Massafra, l'autorizzazione si considera concessa con il regime del silenzio-assenso.

In caso di eventi imprevisti o imprevedibili, qualora si renda necessario intervenire immediatamente al fine di rimuovere uno stato di grave pericolo, l'interessato previa segnalazione a mezzo telegramma o PEC al Comando P.M. e al Dirigente della Quarta Ripartizione potrà procedere alla manomissione del suolo pubblico, fermo restando l'obbligo di perfezionare l'istanza nelle 48 ore successive con le indicazioni riportate nel presente regolamento.

Art. 3 - Versamenti e documentazione necessaria

Le richieste di autorizzazione, saranno ammesse all'istruttoria solo se corredate dalla seguente documentazione:

1. Ricevuta del versamento, **mediante Bonifico Bancario sul C/C intestato alla Tesoreria del Comune di Massafra**, della somma di € 70,00 per ogni istanza, fino ad un massimo di cinque interventi, per spese di istruttoria e diritti di segreteria. Oltre i cinque interventi il versamento sarà integrato di € 5,18 per ogni intervento;
2. Planimetria in scala adeguata da cui risulta l'esatta ubicazione dei lavori, il numero civico se presente, le alberature e i cespugli eventualmente presenti, i corpi tecnologici fuori terra quali chiostrine, armadi, cassette e quadri di distribuzione;
3. Idonea documentazione fotografica **prospettica** dell'area stradale interessata dai lavori;

Eventuali variazioni in corso d'opera dei tracciati, dovranno essere concordati con il Dirigente dell'Ufficio Patrimonio.

Il richiedente non può pretendere la restituzione della somma versata in caso di rigetto della domanda o in caso di rinuncia alla realizzazione dell'intervento.

Art. 4 ó Sanzione Amministrativa

Il richiedente è responsabile per eventuali danni a cose e persone, liberando il Comune da

eventuali richiesta di danni da parte di terzi lesi e/o danneggiati.

Il Dirigente dell'Ufficio Patrimonio o suo delegato verificherà che il ripristino della sede stradale venga effettuato a perfetta regola d'arte così come previsto nel Capo III del presente regolamento.

Considerato che l'autorizzazione di cui all'art. 2 del presente Regolamento, sia essa in forma esplicita o per silenzio assenso, è rilasciata sotto condizione del rispetto dei termini e delle prescrizioni del presente Regolamento, nel caso di mancata osservanza dei predetti termini e prescrizioni, il Dirigente della Quarta Ripartizione applicherà, senza preavviso, la sanzione amministrativa prevista dal comma 4 dell'art. 21 del D.Lgs. 285/1992 «Nuovo Codice della Strada».

L'accertamento della violazione ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/81, sarà effettuato dal personale della Quarta Ripartizione del Comune di Massafra.

La sanzione è applicata al richiedente l'autorizzazione.

La sanzione sarà applicata ordinariamente nella misura minima, pari ad € 841,00.

In caso di recidiva la predetta sanzione sarà raddoppiata.

In caso di più di due violazioni ripetute nel tempo da parte dello stesso soggetto la sanzione sarà applicata nella misura massima, pari ad € 3.366,00.

Al presente articolo si applicano le norme di cui gli artt. 16 e 18 della Legge 689/1981.

Articolo 5 - Termini e modalità del procedimento di autorizzazione

1. La richiesta di autorizzazione alla manomissione deve essere presentata dai soggetti interessati, singolarmente per ogni lavoro da eseguire. È ammessa una domanda unica per più manomissioni solo nel caso di interventi programmati e da eseguirsi in sequenza.

2. Il Comune si pronuncerà sulla richiesta di autorizzazione entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda così come previsto nell'art.2 del presente Regolamento; entro lo stesso termine il Comune si pronuncerà con motivato parere in caso di diniego all'istanza.

3. La mancata o inesatta indicazione dell'ubicazione dell'intervento o dello sviluppo del tracciato e la mancata o incompleta presentazione della documentazione di cui agli articoli precedenti è motivo di sospensione della pratica e dei termini.

4. Della sospensione del procedimento verrà data comunicazione al richiedente, il quale disporrà di 30 giorni per integrare la documentazione. In mancanza dell'integrazione richiesta entro il termine indicato, la domanda di autorizzazione si intenderà respinta; di ciò verrà data comunicazione all'interessato.

5. Per ogni variazione che modifica, anche in corso d'opera, la natura sostanziale dei lavori autorizzati o la loro ubicazione o anche la loro consistenza, è obbligatorio sospendere i lavori e presentare opportuna documentazione per l'ottenimento di una nuova autorizzazione in variante, seguendo la stessa procedura di cui ai comma 2 e 3 del presente articolo. Qualora si proceda ad apportare le variazioni di cui sopra senza idonea autorizzazione, si incorrerà nelle sanzioni di € 841,00 così come previsto nell'art. 21 del D.Lgs. 285/1992 del Nuovo Codice della Strada.

6. Con il rilascio dell'autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico, i soggetti autorizzati sono responsabili per danni a persone o cose derivanti da azioni o omissioni compiute durante il corso dei lavori e nel periodo di assestamento del ripristino provvisorio tenendo indenne il Comune da qualsivoglia richiesta di terzi.

Art. 6 - Condizioni delle autorizzazioni

Le autorizzazioni previste nel presente regolamento sono rilasciate fatti salvi i diritti di terzi. Corre l'obbligo in capo al richiedente di riparazione di tutti i danni derivanti dalle opere e dai depositi autorizzati, con facoltà dell'Amministrazione, per giustificato motivo, di modificare quanto autorizzato o di imporre nuove e più restrittive condizioni.

Durante i lavori di manomissione l'esecutore dovrà porre cura nell'arrecare il minimo disturbo al transito veicolare e pedonale, e garantire l'accesso in sicurezza alle attività commerciali ed, in generale, agli immobili ubicati nell'intorno dell'intervento.

Qualora la concessione comporti opere o depositi sulle strade, il richiedente deve in particolare modo ottemperare a quanto disposto dall'art 8 del T.U. 15.06.1959 n° 393 e dagli artt. 7 e 13 del relativo regolamento di esecuzione.

Il richiedente è tenuto ad acquisire autonomamente, ove occorrente, l'autorizzazione edilizia per l'esecuzione dell'intervento, nonché tutti i pareri, nulla osta e/o autorizzazioni prescritti dalle leggi vigenti.

Art. 7- Esecuzione e manutenzione opere autorizzate

L'esecuzione dell'intervento, eseguito ed ultimato a regola d'arte, dovrà avvenire entro e non oltre 60 gg. naturali e consecutivi dal rilascio della autorizzazione.

In caso di esecuzione delle opere in regime di autorizzazione per silenzio assenso, i 60 gg. naturali e consecutivi avranno decorrenza dal trentunesimo giorno successivo alla data di presentazione della relativa istanza di autorizzazione.

È prevista la possibilità di prorogare il suddetto termine per un massimo di ulteriori 30gg naturali e consecutivi, previa apposita istanza debitamente motivata.

Questo Comune si riserva la facoltà insindacabile di non concedere la richiesta di proroga qualora si verificassero situazioni che richiedono la disponibilità della proprietà comunale o qualora il procrastinarsi delle opere comporti disagio per la viabilità o pregiudizio per la pubblica e privata incolumità.

La manutenzione delle opere eseguite nel corpo stradale e le sue pertinenze formanti oggetto della autorizzazione, è sempre a carico del richiedente l'autorizzazione. Il richiedente è responsabile della perfetta regola d'arte dell'opera (perfetta planarità della sede stradale, sgretolamento dell'asfalto ecc.) e, in generale di insidie occulte imputabili ai lavori dallo stesso eseguiti, così come previsto dall'art.1667 del C.C., per i due anni successivi all'ultimazione dell'intervento.

Il Dirigente del Patrimonio può prescrivere che determinate opere di manutenzione vengano, nell'interesse del transito e della proprietà stradale, eseguite rispettando determinate norme tecniche o eseguite in particolari orari diurni o notturni.

L'inottemperanza di tali prescrizioni può essere motivo di revoca della autorizzazione.

Il richiedente è comunque tenuto alla manutenzione in condizioni di sicurezza dello scavo per tutto il tempo necessario al completamento dell'intervento.

La mancata manutenzione degli scavi relativi alle opere costruite comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 4 del presente regolamento.

In caso di ripristino eseguito non a regola d'arte e/o in violazione delle prescrizioni contenute negli artt. da 12 a 16 del Presente Regolamento, l'applicazione della sanzione di cui all'art. 4, non esime il richiedente dall'esecuzione dell'intervento di ripristino finalizzato a ricondurre la manomissione eseguita alla regola dell'arte.

Ove il richiedente non ottemperi a tale sanzione accessoria, il Comune si riserva di eseguire in danno, direttamente attraverso impresa di fiducia, i lavori necessari, addebitando al richiedente gli oneri sostenuti.

Art 8 - Revoca dell' autorizzazioni

Le autorizzazioni possono essere revocate in qualunque momento dal Dirigente dell'Ufficio Patrimonio per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

CAPO III
PRESCRIZIONI PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 9 - Disposizioni generali

1. Tutti i lavori di ripristino dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni fornite dal presente Regolamento e secondo le prescrizioni indicate direttamente sull'autorizzazione di manomissione; per gli interventi da eseguirsi su sede stradale dovranno, altresì, essere rispettate le indicazioni degli articoli 20 - 21 e 25 del nuovo Codice della Strada, con particolare riferimento alla segnaletica di sicurezza ed all'apposizione di idonei cartelli indicanti gli estremi della Ditta esecutrice dei lavori, dell'inizio e della fine degli stessi e del Responsabile del cantiere.

Art. 10 - Disposizioni per ripristini di strade in asfalto

A) Scavi longitudinali e trasversali sulla carreggiata stradale

1. Gli scavi che interessano longitudinalmente la sede stradale (per tratti superiori a m. 2) dovranno essere, di norma, eseguiti ad una distanza di almeno m. 1,00 dal ciglio stradale o dal cordolo del marciapiede, salvo altro posizionamento da decidersi in contraddittorio.

2. Nel caso di scavi longitudinali, il ripristino, eseguito con le modalità del successivo punto 8, deve in ogni caso aderire al marciapiede e, nel caso la distanza tra lo scavo ed il marciapiede sia superiore ad un metro, si potrà ridurre la parte di ripristino lato asse stradale, della larghezza necessaria ad estendere il ripristino sino al marciapiede, mantenendo pertanto la larghezza complessiva di ripristino di 200 cm rinveniente dal successivo punto 8.

3. Il taglio della pavimentazione stradale (se in conglomerato bituminoso) dovrà essere eseguito con frese o altri utensili idonei in modo netto e rettilineo e senza dissestare la pavimentazione adiacente; nel caso di cedimenti del bordo taglio, si dovrà procedere ad opportuna rettifica del taglio.

4. Lo scavo dovrà essere della larghezza del taglio; in caso contrario, si dovrà riadeguare il taglio alla sagoma dello scavo.

5. il sottofondo ed il reinterro della parte di scavo ospitante la condotta dovrà essere effettuato con sabbia o sabbioncino lavato. La compattazione nello scavo della sabbia di sottofondo dovrà essere eseguita con idonee attrezzature meccaniche per strati di max 30 cm di spessore; tutti i materiali di risulta dovranno essere trasportati, di norma, a discarica, salvo diverso utilizzo nel

rispetto delle vigenti normative.

6. Non è assolutamente consentito l'uso di terra vegetale, di terreni argillosi per il reinterro.
7. Il sottofondo della pavimentazione bituminosa stradale dovrà essere realizzata in omisto naturale stabilizzato con spessore minimo di cm. 40, adeguatamente costipato, se necessario lasciato assestare per 24 ore e poi nuovamente costipato.
8. La posa pavimentazione in conglomerato bituminoso del ripristino, sarà composta da uno strato di binder dello spessore di cm. 10 e da un tappeto d'usura in conglomerato bituminoso dello spessore finito di cm. 3. La posa del tappetino d'usura dovrà essere preceduta dalla fresatura dei bordi dello scavo per almeno 100 cm da ogni lato. Il tappetino d'usura dovrà pertanto estendersi su tutta la superficie fresata e non presentare assolutamente dislivelli rispetto alla pavimentazione adiacente.
9. In ragione della larghezza dello scavo e della posizione dello stesso, gli Uffici Comunali competenti potranno individuare, in comune accordo con il richiedente e precisare sulla autorizzazione di manomissione, soluzioni differenti e maggiormente consone all'intervento da eseguire. In ogni caso l'esecutore nel realizzare il ripristino dovrà tenere conto delle quote degli eventuali passi carrai esistenti.
10. In caso di assestamento del piano, si dovrà provvedere alle dovute e tempestive ricariche fino al raggiungimento della perfetta planarità del ripristino.
11. Non è consentito l'uso di asfalto a freddo per i ripristini.
12. Nei rifacimenti totali o parziali di tratti di strade o di marciapiedi, anche se solo con semplici bitumature, sarà esclusiva incombenza del richiedente provvedere alla regolare rimessa in quota di ogni eventuale chiusino o sigillo o caditoia.

B) Scavi sulla sede di marciapiedi

1. I ripristini degli scavi che interessano la sede di marciapiedi dovranno essere eseguiti in modo da ripristinare perfettamente la configurazione ante-intervento del marciapiede stesso.
2. Qualora i materiali rimossi non siano recuperabili, l'esecutore dell'intervento dovrà posare in opera nuovi materiali (Cordoli, mattoni etc.) aventi caratteristiche e qualità analoghe a quelli rimossi.

Art. 11 - Disposizioni per ripristini di pavimentazioni in pietra

A) Rifacimento di strade

1. I ripristini, a regola d'arte, di pavimentazioni in acciottolato, cubetti di porfido, lastre o masselli ecc. dovranno essere esclusivamente eseguiti da personale specializzato in tali opere.

2. Per quanto attiene la scelta dei materiali, qualora i materiali rimossi non siano recuperabili, l'esecutore dell'intervento dovrà posare in opera nuovi materiali aventi caratteristiche e qualità analoghe a quelli rimossi.

Art. 12 - Disposizioni generali per ripristini su aree a verde

1. Le aree a verde, oggetto di scavo, dovranno essere ripristinate nelle medesime condizioni iniziali; in particolare, il terreno dovrà essere riconsegnato:

- ben livellato e caricato, per evitare cedimenti ed abbassamenti per assestamento;
- privo di sassi e detriti in genere che possano inficiare la conformazione a prato;
- ben fresato e seminato con seme idoneo, secondo le indicazioni del servizio comunale competente.

2. Resta a carico del richiedente l'onere dell'innaffio e dell'eventuale risemina, in caso di mancato attecchimento del seminato.

3. Gli scavi non devono interessare gli apparati radicali delle essenze arboree ed arbustive; eventuali interferenze devono essere opportunamente segnalate in fase di domanda di manomissione.

4. L'asportazione, totale o parziale, di assenze arboree ed arbustive dovrà essere effettuata in accordo o in presenza dell'Ufficio competente.

5. Nel caso in cui si dovesse procedere all'asportazione di alberi od arbusti, l'Amministrazione si riserva di richiedere, attraverso l'Ufficio competente, la messa a dimora di un numero equivalente di essenze, sia in termini qualitativi che quantitativi.

6. Nel caso in cui gli scavi interferiscano con impianti di irrigazione, il richiedente dovrà ripristinare, a suo totale carico, la funzionalità dell'impianto irriguo stesso.

7. Tutti gli scavi, sia eseguiti a mano che con mezzi meccanici, non dovranno, di norma, essere realizzati ad una distanza inferiore a mt. 2,50 dal tronco delle alberature, salvo quanto indicato nel successivo punto.

8. Per piante di pregio o di grande dimensione potranno essere richieste distanze superiori a mt. 2,50 o, in alternativa, l'adozione di particolari accorgimenti in fase di scavo (esecuzione a mano, spingitubo, ecc.). In ogni caso, non potranno essere tagliate radici importanti superiori ai 5 cm. di diametro.

9. Di norma, è vietato utilizzare aree a verde per depositi di cantiere o di attrezzature; nel caso in cui, per forza maggiore, non si possa rispettare tale divieto, dovrà essere inoltrata formale richiesta specifica, fermo restando l'obbligo di ripristino secondo le modalità indicate in

precedenza.

Art. 13 - Destinazione materiali provenienti da disfacimento della pavimentazione e degli scavi .

I materiali provenienti da disfacimento della sovrastruttura stradale e dagli scavi di norma non sono ritenuti idonei per il reimpiego e pertanto, gli stessi, dovranno essere conferiti a cura e spese del richiedente, a discarica autorizzata.

I materiali recuperabili, di proprietà dell'Amministrazione (basole laviche, basole carsiche, cordoli, selciati, cubetti di porfido ed altri materiali simili) dovranno essere diligentemente recuperati, ed ordinatamente accatastati per il successivo reimpiego. Il richiedente è tenuto alla custodia sotto la propria esclusiva responsabilità di detti materiali, sino ad avvenuto ripristino della sede stradale.

Durante i lavori il richiedente è tenuto a propria cura e spese a segnalare i depositi in cumuli dei materiali da impiegare nei lavori, provvedendo, altresì, al mantenimento della strada in perfetta efficienza.

Art. 14 - Attraversamento manufatti comunali

In tutti i casi in cui occorra attraversare e/o manomettere manufatti comunali, il richiedente dovrà acquisire specifica autorizzazione del Dirigente dell'Ufficio Patrimonio, subordinata all'osservanza delle specifiche prescrizioni necessarie.

L'autorizzazione che comporta la costituzione di servitù del sottosuolo dei giardini comunali e delle aree comunali in genere, non potrà essere rilasciata se non previa stipulazione di apposita convenzione.

Art. 15- Entrata in vigore del regolamento

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo la data di esecutività della Deliberazione di C.C. di approvazione.